

In carta libera ai sensi dell'art. 22 della legge 642 del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni

COMUNE DI LAPIO

PROVINCIA DI AVELLINO

DECRETO REP. N.4 - Prot. n. 5341 del 23.09.2020

OGGETTO: Intervento architettonico ambientale per la sistemazione di viale Sicilia - Decreto di acquisizione aree al demanio Comunale ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA**

**Geom Davide Rosario Modugno**, impiegato, nato a Lapio (AV) il 24/11/1961, domiciliato in Lapio, per la funzione di cui in seguito, presso la sede municipale, nella qualità di responsabile del Servizio Area Tecnica e legale rappresentante del Comune di Lapio con sede nel capoluogo, Viale Sicilia; C.F. 80003550649 a quest'atto autorizzato dall'art. 107 del D.Lgs 267/2000, nonché dal decreto del Sindaco in data 17 giugno 2020 n. 6;

Premesso

Che con delibera di C.C. n 112 del 1 agosto 1988 e n. 147 del 12 dicembre 1988 e G.M. n. 83 del 31 marzo 1990, esecutive, fu approvato il progetto esecutivo, in uno al piano parcellare grafico e descrittivo dei cespiti da espropriare, per l'esecuzione dei lavori di "Intervento architettonico ambientale per la sistemazione di viale Sicilia".

Che con Decreto Sindacale n. 6 del 23 aprile 1991, notificato alle ditte proprietarie, fu disposta l'occupazione temporanea di urgenza dei terreni occorrenti per l'esecuzione della predetta opera pubblica per la durata di anni 5 dalla data di immissione in possesso;

Che in data 31 maggio 1991 contestualmente alla redazione dello stato di consistenza fu disposta la presa di possesso delle aree di cui sopra;

Che, ai sensi dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978 n. 1, l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, di urgenza e indifferibilità;

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 16 novembre 1994 fu approvata la perizia di stima delle indennità provvisoria di esproprio da corrispondere a ciascuna ditta proprietaria;

Che tra le aree occupate e da espropriare era ricompresa, come attualmente censita in catasto giusto frazionamento catastale, la seguente porzione immobiliare in Lapio alla località viale Sicilia: Terreno di totale estensione catastale di 1 e centiare 28, riportato nel N.C.T. foglio 10 particella n. 1014 (ex 696) di are 1 e centiare 28, sem classe 1 RD 0,76 RA. 0,43 catastalmente in ditta:

Mottola Angelo nato ad Avellino il 10/1/1975 C.F. MTTNGL75A10A509T;  
(nuda proprietà)

Mottola Mario nato a Lapio (AV) il 26/8/1935 C.F. MTTMRA35M26E448Y;  
(Usufruttuario)

a seguito di Ricongiunzione di usufrutto per decesso della signora Lepore Concetta;

Che con Sentenza n. 332/2020 del 26 febbraio 2020 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno ordinava al Lapio di provvedere o alla restituzione in favore della ditta proprietaria del cespite, previo ripristino dello stato dei luoghi ovvero alla acquisizione dello stesso, per ragioni di pubblico interesse, ai sensi e con le

modalità dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001;

Vista la deliberazione n. 9. in data 16/6/2020 Con la quale il Consiglio

Comunale prendeva atto della predetta sentenza TAR Salerno n. 332/2020,

ha autorizzato il pagamento a favore della ditta proprietaria della somma di

Euro 16.500,00 ed ha disposto l'acquisizione al demanio comunale, ai sensi

dell'art. 42 bis

del D.P.R. 327/2001, del terreno censito in catasto al foglio 10 particella n.

1014;

Dato atto:

che con mandato di pagamento n. 666 in data 2/9/2020 il Comune di Lapio

ha liquidato e pagato in favore di Mottola Mario la somma di Euro al lordo

dell'imposta del 20% prevista dall'art.35 del DPR 327/2001;

che con mandato di pagamento n. 667 in data 2/9/2020 il Comune di Lapio

ha liquidato e pagato in favore di Mottola Angelo la somma di Euro

13.200,00 al lordo dell'imposta del 20% prevista dall'art.35 del DPR

327/2001;

Vista la legge 22 ottobre 1971 n.865;

Vista la legge 10 gennaio 1977 n.10;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Valutato che l'acquisizione a titolo oneroso al demanio Comunale del terreno

innanzi descritto, come da mandati di pagamento in precedenza riportato,

riveste carattere di pubblico interesse anche in funzione delle Leggi citate e

per gli effetti degli atti deliberativi innanzi elencati;

-----  
-----

Ritenuto di provvedere, in esecuzione alle disposizioni legislative e agli atti amministrativi soprarichiamati, alla acquisizione degli immobili de quo, in virtù del citato decreto del Sindaco in data 17 giugno 2020 n. 6;

DECRETA

**Art. 1** La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2** Di acquisire, definitivamente ed a titolo oneroso, al demanio del Comune di Lapio il seguenti immobile, occorso per la realizzazione dell'Intervento architettonico ambientale per la sistemazione di viale Sicilia di totale estensione catastale di are 1 e ca 28, così riportato nel N.C.T.:

Terreno, confinante con proprietà comunale, restante proprietà dei sigg 4/9/2020 Mottola Angelo e Mario censito al N.C.T. al foglio 10, p.lla 1014 di are 1 e ca 28, seminativo, classe 1..., RD 0,76, RA 0,43, in ditta:

**Mottola Angelo** nato ad Avellino il 10/1/1975 C.F. MTTNGL75A10A509T;  
(nuda proprietà)

**Mottola Mario** nato a Lapio (AV) il 26/8/1935 C.F. MTTMRA35M26E448Y;  
(Usufruttuario)

a seguito di Ricongiunzione di usufrutto per decesso della signora Lepore Concetta;

**Art. 3** Di dare atto che, per effetto del presente decreto ed ai sensi del disposto dell'art.42 bis del DPR n. 327/2001, l'immobile descritto è acquisito al demanio del Comune di Lapio, a titolo originario e che, ai sensi dell'art. 25 comma 3 del DPR 8 giugno 2001 n. 327, dopo la trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi allo stesso immobile potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

**Art. 4** Di dare atto che, ai fini fiscali ed ai sensi e per gli effetti dell'art.42 bis del DPR n.327/2001, l'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale liquidato e pagato con mandati di pagamento n. 666 e 667 in data 2/9/2020 come meglio descritto in premessa, alla ditta proprietaria del cespite indicato nell'art. 2 che precede è stabilito in Euro 16.500,00, comprensivo del valore venale del bene, pregiudizio patrimoniale ed interessi;

**Art. 5** Di dare atto, inoltre, che la presente acquisizione comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata;

**Art. 6** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per il terreno espropriato, si allega al presente atto sotto la lettera "A" il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal responsabile del Servizio del Comune di Lapio in data 4/9/2020 dando atto che dalla data di rilascio di detto certificato e fino all'emissione del presente decreto non sono intervenute modificazioni dello strumento urbanistico;

**Art. 7** Di autorizzare il Dirigente dell'Agenzia del Territorio di Avellino alla trascrizione ed alla voltura catastale del presente decreto, sollevandolo da ogni e qualsiasi responsabilità;

**Art. 8** Di chiedere, ai fini della registrazione e trascrizione del presente atto, l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 32 del D.P.R. 601/1973, ossia il regime fiscale di favore che prevede l'applicazione dell'imposta fissa di registro ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali;

**Art. 9** Di disporre affinché il presente decreto venga pubblicato all'albo Pretorio del Comune per giorni 30, e notificato, alla ditta espropriata nelle

forme previste per gli atti processuali civili.

**Art. 10** Di trasmettere, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del DPR 8 giugno 2001 n. 327, estratto del presente decreto di esproprio entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, dando atto che l'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

**Art. 11** Di Registrare il presente decreto presso l'Agenzia delle Entrate di Avellino e trascriverlo e volturarlo presso l'Agenzia del territorio di Avellino.

**Art. 12** Ai sensi dell'art.3,comma 4 della Legge n.241/1990 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammessa impugnazione mediante ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero, in alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

**Art. 13** Il presente provvedimento sarà trasmesso integralmente, entro trenta giorni dalla sua emanazione alla Corte dei Conti.

Scritto con mezzo elettronico su cinque facciate intere e fin qui della sesta;

Dalla residenza Municipale, 23/9/2020

Il Responsabile del Servizio

(Geom. Davide Rosario Modugno)





## COMUNE DI LAPIO (Avellino)

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riscontrati gli atti di ufficio

Vista la legge regionale n.16 del 22/12/2004;  
Vista la legge regionale n.15 del 11/08/2005;

### CERTIFICA

Che l'appezzamento di terreno distinto in catasto al Foglio n.10 particella1014 (ex 696) è classificato :

A-per effetto del P.di F. vigente dal 147/1/1978 come:  
zona di nuova espansione C2 con indice di fabbricazione pari a 1.5 mc/mq;

B-per effetto del PRG. vigente dal 10/11/2008 come:  
zona F di attrezzature pubbliche;;

Che per dette aree non è stata emessa l'ordinanza di sospensione di cui all'art.30,del DPR n.380/2001;

Ai sensi della legge n.353 del 21/11/00,le stesse particelle non sono state percorsa dal fuoco ;

Il presente certificato si rilascia in esenzione da bollo  
Lapio li 14/9/2020

Il Responsabile del Servizio  
(Geom.Davide Rosario Modugno)

